

AIUTI DI STATO**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito alla misura C 16/2000 (ex N 792/99) — Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia**

(2000/C 175/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 13 marzo 2000, riprodotta in lingua originale dopo la sintesi che segue, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione ad una parte della misura in oggetto.

La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito a talune altre parti della misura di cui alla lettera che segue la presente sintesi.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aspetti della misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione G
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Telefax (32-2) 296 98 15.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata dagli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**1. Procedimento**

Con la lettera SG(98) D/1672 del 24 febbraio 1998, la Commissione ha invitato le autorità italiane a notificarle, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e per il periodo 2000-2006, la metodologia relativa alla selezione delle regioni ammissibili agli aiuti di Stato in vigore a partire dal 1° gennaio 2000 nonché l'elenco delle regioni e le intensità di aiuto e i massimali applicabili in caso di cumulo. Tale notifica doveva intervenire entro il 31 marzo 1999; la metodologia prevista, nonché le intensità di aiuto e i massimali applicabili in caso di cumulo, dovevano essere compatibili con le disposizioni degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale. Con la lettera SG(98) D/12386 del 30 dicembre 1998, la Commissione ha informato le autorità italiane che, in applicazione delle disposizioni stabilite dai citati orientamenti, e segnatamente del metodo descritto al punto 3 e all'allegato III, e fermo restando il rispetto del massimale globale del 42,7 % della popolazione comunitaria, il massimale nazionale di popolazione assistita in virtù delle deroghe ex articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), che la Commissione considerava compatibile con il mercato comune era, per il periodo 2000-2006, del 43,6 %. Nella stessa lettera la Commissione ha constatato che talune regioni del livello II della NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) dell'Italia, corrispondenti al 33,6 % della popolazione soddisfacevano i criteri di ammissibilità agli aiuti regionali a titolo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Di conseguenza, la copertura residua in termini di popolazione totale residente, disponibile per gli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere c), del trattato CE, non doveva superare il 10 % della popolazione italiana totale. In seguito ai solleciti del 14 giugno 1999 [SG(99) D/4259] e del 26 ottobre 1999 (01986), le autorità

italiane hanno notificato alla Commissione (con lettera n. 16497 del 16 dicembre 1999 della Rappresentanza permanente, registrata presso la Commissione in data 17 dicembre 1999), ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il suddetto progetto di carta degli aiuti a finalità regionale. Il 20 gennaio 2000 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni complementari, informazioni che le sono pervenute con le lettere del 31 gennaio 2000, dell'11 febbraio 2000 e del 17 febbraio 2000. Il 14 gennaio 2000 e il 1° febbraio 2000 si sono svolte a Bruxelles due riunioni tra le autorità italiane e i servizi della Commissione.

2. Descrizione della parte della misura oggetto dell'avvio del procedimento

Tra le aree proposte dall'Italia in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, alcune sono state presentate nell'ambito di una metodologia (punto 3.10.3 degli orientamenti), altre sono state presentate tenuto conto del loro status di area ammissibile all'obiettivo 2 dei fondi strutturali (nell'ambito del punto 3.10.5), altre ancora sono state presentate tenuto conto del loro status di area ammissibile all'obiettivo 1 (phasing out) dei fondi strutturali (sempre nell'ambito del punto 3.10.5).

Per quanto riguarda le prime aree, le autorità italiane hanno proposto una metodologia, un'unità statistica e indicatori quantitativi per l'individuazione delle aree ammissibili. L'unità statistica considerata è il sistema locale del lavoro (SLL). Il metodo utilizzato per la determinazione di tali sistemi locali del lavoro mira a effettuare una suddivisione del territorio italiano che prende in massima considerazione il flusso domicilio-lavoro all'interno di un'unità geografica e si basa sui risultati del censimento del 1991. Il territorio italiano è stato suddiviso in 784 bacini di occupazione.

Gli indicatori assunti sono i seguenti:

- tasso medio di disoccupazione per il periodo 1994-1996;
- un indicatore composito che individua le zone industriali disagiate (media aritmetica del tasso di disoccupazione, calcolato come media del tasso di disoccupazione per il periodo 1994-1996 e della quota di occupati nell'industria sul totale degli occupati nel 1996);
- variazione del numero degli occupati nel settore agricolo per il periodo 1991-1996.

Sulla base degli indicatori applicati ai SLL secondo il metodo previsto dagli orientamenti, le autorità italiane individuano 52 SLL.

Per quanto riguarda le zone proposte in virtù del loro status di area ammissibile all'obiettivo 2 dei fondi strutturali, le autorità italiane propongono parti dei SLL delle regioni Liguria, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Per quanto riguarda le zone proposte in virtù del loro status di area ammissibile all'obiettivo 1 (phasing out) dei fondi strutturali, le autorità italiane propongono alcune parti di SLL nelle zone del Molise.

I massimali d'intensità proposti sono i seguenti:

- 8 % ESN per tutti i SLL ad eccezione del
- 20 % ESN per le zone proposte nelle regioni Abruzzo e Molise.

Tutti i massimali d'intensità dei suddetti aiuti sono maggiorati di 10 punti percentuali al lordo per le piccole imprese e di 6 punti percentuali al lordo per le medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996), ad eccezione delle zone dell'Abruzzo e del Molise per le quali si propone una maggiorazione di 10 punti percentuali al lordo anche per le medie imprese.

I massimali d'intensità costituiscono contemporaneamente massimali di cumulo applicabili al totale dell'aiuto in caso di intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che esso provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

3. Valutazione della parte della misura oggetto del procedimento avviato dalla Commissione

Per quanto riguarda il massimale di popolazione, la Commissione constata che la proposta italiana di carta in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che riguarda il 10 % della popolazione nazionale, è conforme al punto 3.10 degli orientamenti e alla lettera della Commissione

del 30 dicembre 1998 [SG(98) D/12386]. Sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni degli orientamenti in materia.

Conformemente al punto 3.10 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998), la Commissione osserva che le autorità italiane hanno notificato una metodologia, un'unità statistica ed indicatori quantitativi per determinare le regioni proposte ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Per quanto riguarda gli indicatori, la Commissione constata che soddisfano le condizioni poste al punto 3.10.2 degli orientamenti in quanto:

- gli indicatori, semplici o compositi, sono limitati a tre;
- sono obiettivi e pertinenti per l'esame della situazione socioeconomica delle regioni;
- si basano su serie statistiche che si riferiscono agli ultimi tre anni disponibili o derivano dall'ultima indagine effettuata;
- sono elaborati da fonti statistiche affidabili.

Per quanto riguarda la conformità delle regioni proposte con le condizioni definite dagli orientamenti, è opportuno ricordare che il punto 3.10.3 di questi ultimi prevede che:

- a) «le regioni devono corrispondere al livello III della NUTS o, in circostanze debitamente giustificate, ad un'unità geografica omogenea differente; ogni singolo Stato membro può presentare un solo tipo di unità geografica».

Le autorità italiane propongono un'impostazione basata sui SLL. Il metodo utilizzato per la determinazione di tali SLL mira a effettuare una suddivisione del territorio italiano che prende in massima considerazione il flusso domicilio-lavoro all'interno di una unità geografica e si basa sui risultati del censimento del 1991. Il territorio italiano è stato suddiviso in 784 SLL. Si tratta di zone rilevanti dal punto di vista economico, caratterizzate dal fatto di far parte di un solo mercato del lavoro locale o di garantire una forte correlazione tra domicilio e luogo di lavoro. I SLL rappresentano zone economicamente e socialmente omogenee e vengono utilizzati dal 1987 come unità di riferimento nelle politiche nazionali in materia di programmazione e sviluppo economico, di occupazione e di autonomie locali. Il SLL risponde all'intento della Commissione di evitare che il massimale di popolazione venga utilizzato per selezionare esclusivamente zone a densità di imprese senza tenere conto della popolazione che partecipa alla produzione e beneficia della creazione di ricchezza. Il SLL, garantendo una correlazione fra il luogo di residenza e il luogo di lavoro, garantisce il rispetto dello spirito del trattato, che ammette deroghe al divieto di principio degli aiuti alle imprese, sancito dall'articolo 87, allo scopo di favorire lo sviluppo di talune regioni economiche.

- b) «Le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue devono formare zone compatte, ciascuna con almeno 100 000 abitanti».

Tutte le zone proposte dall'Italia sono conformi al punto 3.10.3, secondo trattino, degli orientamenti.

- c) «Le regioni proposte devono presentare disparità significative (la metà dello scarto quadratico medio) rispetto alla media delle regioni [dello Stato membro] che rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base all'uno o all'altro degli indicatori utilizzati nel metodo».

Tutte le zone proposte dall'Italia rispondono al punto 3.10.3, terzo trattino, degli orientamenti.

Per quanto riguarda le aree proposte ai sensi del punto 3.10.5 degli orientamenti — che fa dell'ammissibilità ai fondi strutturali un criterio per l'ammissibilità alla carta degli aiuti regionali — la Commissione constata in questa fase che esse non hanno ancora lo status di aree ammissibili all'obiettivo 2 dei fondi strutturali, considerata l'assenza, per il momento, dell'approvazione della carta dei fondi strutturali. Pertanto, la proposta di tali zone alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in base al punto 3.10.5 degli orientamenti, induce la Commissione a dubitare della compatibilità della misura italiana notificata con il trattato CE. A tale proposito, la Commissione precisa che l'ammissibilità all'obiettivo 2 non implica che tutte le aree considerate siano anche ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tali aree saranno inserite nella carta degli aiuti regionali solo nel caso in cui soddisfino le condizioni generali previste dagli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale e soprattutto se rispettano le condizioni minime relative alla popolazione e le condizioni di compattezza.

Per quanto riguarda le aree proposte in base al loro status di area ammissibile all'obiettivo 1 (phasing out) dei fondi strutturali e, conformemente al punto 3.10.5 degli orientamenti, è opportuno notare quanto segue:

- la Commissione prende nota del fatto che tutte queste aree sono incluse nella regione del livello II della NUTS in phasing out dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 dei fondi strutturali;
- conformemente al punto 3.10.3, secondo trattino, degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale, «le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue» formano zone «con almeno 100 000 abitanti ciascuna»;
- conformemente al punto 3.10.3, secondo trattino, degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale, «le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue» formano «zone compatte». Infatti le parti di SLL della regione Molise

presentano una correlazione tra luogo di residenza e luogo di lavoro. Tali parti di SLL rispondono quindi all'intento della Commissione di evitare che il massimale di popolazione venga utilizzato per selezionare esclusivamente zone a densità di imprese senza tenere conto della popolazione che partecipa alla produzione e beneficia della creazione di ricchezza.

Per quanto riguarda i massimali d'intensità degli aiuti per le aree proposte dalle autorità italiane, la Commissione ricorda che, conformemente alle disposizioni del punto 4.8 degli orientamenti e ad eccezione segnatamente delle regioni ultraperiferiche o a debole densità demografica, «il massimale degli aiuti a finalità regionale non deve superare il 20 % ESN in linea generale», né il 10 % ESN nelle regioni ammissibili all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), «che hanno un PIL pro capite in SPA superiore e un tasso di disoccupazione inferiore alla media comunitaria rispettiva». Come comunicato alle autorità italiane con la lettera SG(98) D/12398 del 30 dicembre 1998 relativa alla revisione dei massimali nazionali di copertura degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006, i SLL proposti nelle regioni Abruzzo e Molise, per i quali è proposta un'intensità di aiuto del 20 % ESN, non sono soggetti a detto massimale del 10 % ESN.

La Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le intensità di aiuto delle aree proposte nelle regioni Abruzzo e Molise sono del 20 % ESN, e che quelle delle altre zone proposte si elevano all'8 %, le suddette intensità sono modulate «in funzione della gravità de dell'entità dei problemi regionali relativi, valutati in un contesto comunitario», conformemente al punto 4.8 degli orientamenti. Tenuto conto di quanto precede, tale aspetto della proposta italiana può essere considerato compatibile con le disposizioni degli orientamenti in materia.

La Commissione constata che le intensità di aiuto proposte per le piccole e medie imprese sono conformi al punto 4.9 degli orientamenti, che prevede la possibilità di concedere i supplementi previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (GU C 213 del 23.7.1996), cioè 10 punti percentuali al lordo nel caso delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le pertinenti disposizioni degli orientamenti.

La Commissione constata, infine, che le regole di cumulo fissate dal punto 4.18 degli orientamenti sono rispettate. Anche sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. Conclusione

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le sue osservazioni e a fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione della parte della carta riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione si prega informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per quanto riguarda alcuni aspetti della carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e di non sollevare obiezioni su altri aspetti della medesima dal momento che li ritiene compatibili con il trattato.

1. Procedimento

1. Con lettera SG(98) D/1672 del 24 febbraio 1998, la Commissione ha invitato le autorità italiane e notificarle, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e per il periodo 2000-2006, la metodologia relativa alla selezione delle regioni ammissibili agli aiuti di Stato in vigore a partire dal 1° gennaio 2000 nonché l'elenco delle regioni e le intensità di aiuto e dei massimali applicabili in caso di cumulo entro il 31 marzo 1999; la metodologia, nonché le intensità di aiuto e i massimali applicabili in caso di cumulo previsti, devono essere compatibili con le disposizioni degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale.

2. Con lettera SG(98) D/12386 del 30 dicembre 1998, la Commissione ha informato le autorità italiane che, in applicazione delle disposizioni stabilite dagli orientamenti di cui sopra, e segnatamente del metodo descritto al punto 3 e all'allegato III di tali orientamenti, nel rispetto del massimale globale del 42,7 % della popolazione comunitaria, il massimale nazionale di popolazione assistita in virtù delle deroghe ex articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), che la Commissione ritiene compatibile con il mercato comune è, per il periodo 2000-2006, del 43,6 %. Nella stessa lettera la Commissione ha constatato che talune regioni del livello II della NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) dell'Italia, corrispondenti al 33,6 % della popolazione, soddisfano i criteri di ammissibilità agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Pertanto, la copertura degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE non deve superare il 10 % della popolazione residente italiana.

3. In seguito ai solleciti del 14 giugno 1999 [SG(99) D/4259] e del 26 ottobre 1999 (01986), le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, con la lettera n. 16497 del 16 dicembre 1999 della Rappresentanza permanente, registrata presso la Commissione in data 17 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il suddetto progetto di carta degli aiuti a finalità regionale. Il 20 gennaio 2000 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni complementari, informazioni che le sono pervenute con lettere del 31 gennaio, dell'11 febbraio e del 17 febbraio 2000. Il 14 gennaio e il 1° febbraio 2000 si sono svolte a Bruxelles due riunioni tra le autorità italiane e i servizi della Commissione.

2. Descrizione della misura

4. Il progetto di carta degli aiuti a finalità regionale notificato dalle autorità italiane riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006.

2.1. *Regioni proposte in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE*

5. In base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, le autorità italiane propongono le seguenti regioni del livello II della NUTS e i seguenti massimali di intensità degli aiuti (in equivalente sovvenzione netto-ESN):

— Calabria: 50 % ESN;

— Basilicata: 35 % ESN;

— Campania: 35 % ESN;

— Puglia: 35 % ESN;

— Sardegna: 35 % ESN;

— Sicilia: 35 % ESN;

6. Tutti i massimali d'intensità dei suddetti aiuti sono maggiorati di 15 punti percentuali al lordo per le piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996).

7. I suddetti massimali di intensità costituiscono contemporaneamente dei massimali di cumulo applicabili al totale dell'aiuto in caso d'intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che esso provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2.2. *Regioni proposte in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE*

8. Tra le aree proposte dall'Italia in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, alcune sono state presentate nell'ambito di una metodologia (punto 3.10.3 degli orientamenti), altre sono state presentate tenuto conto del loro status di area ammissibile all'obiettivo 2 dei fondi strutturali (nell'ambito del punto 3.10.5), altre ancora sono state presentate tenuto conto del loro status di area ammissibile all'obiettivo 1 (phasing out) dei fondi strutturali (sempre nell'ambito del punto 3.10.5).

9. Per quanto riguarda le prime aree, le autorità italiane hanno proposto una metodologia, un'unità statistica e indicatori quantitativi per l'individuazione delle aree ammissibili.

10. L'unità statistica considerata è il sistema locale del lavoro (SLL). Il metodo utilizzato per l'individuazione di tali sistemi locali del lavoro mira a effettuare una suddivisione del territorio italiano che prende in massima considerazione il flusso domicilio-lavoro all'interno di una unità geografica e si basa sui risultati del censimento del 1991. Il territorio italiano è stato suddiviso in 784 SLL.

11. Gli indicatori sono i seguenti:

— tasso medio di disoccupazione per il periodo 1994-1996;

— un indicatore composito che individua le zone industriali disagiate (media aritmetica del tasso di disoccupazione, calcolato come media del tasso di disoccupazione per il periodo 1994-1996 e della quota di occupati nell'industria sul totale degli occupati nel 1996);

— variazione del numero di occupati nel settore agricolo per il periodo 1991-1996.

12. Sulla base degli indicatori applicati ai SLL secondo il metodo previsto dagli orientamenti, le autorità italiane individuano 52 SLL.

13. Per quanto riguarda le zone proposte in virtù del loro status di area ammissibile all'obiettivo 2 dei fondi strutturali, le autorità italiane propongono parti dei SLL delle regioni Piemonte, Liguria, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

14. Per quanto riguarda le zone proposte in virtù del loro status di area ammissibile all'obiettivo 1 (phasing out) dei fondi strutturali, le autorità italiane propongono alcune parti di SLL nella regione Molise.

15. I massimali d'intensità proposti sono i seguenti:

— 8 % ESN per tutti i SLL ad eccezione del

— 20 % ESN per le zone proposte nelle regioni Abruzzo e Molise.

16. Tutti i massimali d'intensità dei suddetti aiuti sono maggiorati di 10 punti percentuali al lordo per le piccole imprese e di 6 punti per le medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996), ad eccezione delle zone dell'Abruzzo e del Molise per le quali si propone una maggiorazione di 10 punti percentuali al lordo anche per le medie imprese.

17. I massimali d'intensità costituiscono contemporaneamente massimali di cumulo applicabili al totale dell'aiuto in caso di intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che esso provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

3. Valutazione della misura

18. Dal momento che si tratta di una misura non ancora in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi di notifica, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Pertanto, la Commissione ha esaminato la notifica italiana ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato CE sulla base degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998), e segnatamente alla luce delle disposizioni del punto 5.2 di tali orientamenti, il quale stabilisce che il progetto di carta deve essere elaborato in base ai criteri illustrati ai punti 3.5, 3.10, 4.8 e 4.9.

19. In tale ambito, la Commissione constata che la proposta italiana di carta, che riguarda il 43,6 % della popolazione nazionale, è conforme alla decisione della Commissione sui massimali nazionali di popolazione ammissibile all'aiuto in virtù delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato CE per il periodo 2000-2006 (GU C 16 del 21.1.1999).

Per quanto riguarda tale aspetto, la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

3.1. Regioni proposte in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE

20. Per quanto riguarda le regioni proposte in base alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la Commissione constata che tali regioni corrispondono esattamente a quelle individuate come regioni di livello II della NUTS in quanto conformi ai criteri di ammissibilità a tale deroga [lettera SG(98) D/12398 del 30 dicembre 1998, relativa alla revisione dei massimali nazionali di copertura degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006], secondo la definizione del punto 3.5 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998). Per quanto riguarda tale aspetto, la proposta italiana può pertanto essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

21. Per quanto riguarda il massimale di popolazione, la Commissione constata che la proposta italiana di carta in base alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), che riguarda il 33,6 % della popolazione nazionale, è conforme al punto 3.10 degli orientamenti e alla lettera della Commissione del 30 dicembre 1998 [SG(98) D/12386]. Sotto questo aspetto, la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

22. Per quanto riguarda i massimali d'intensità degli aiuti proposti per ciascuna delle regioni di cui sopra, la Commissione fa presente che, conformemente alle disposizioni del punto 4.8 degli orientamenti, «l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50 % ESN, ad eccezione delle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65 % ESN», senza tuttavia superare il 40 % ESN nelle regioni in cui il PIL per abitante in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria (ad eccezione anche delle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 50 % ESN). Tenuto conto del fatto che la regione Calabria è, tra le regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, l'unica regione italiana il cui PIL per abitante in SPA è inferiore al 60 % della media comunitaria, tale aspetto della proposta italiana può essere considerato compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

23. In tale contesto, la Commissione fa anche presente che, in conformità con lo stesso punto 4.8 degli orientamenti, le intensità d'aiuto proposte dovrebbero essere modulate «secondo la gravità e l'intensità dei problemi regionali in questione esaminati in un contesto comunitario». Il progetto di carta italiana degli aiuti a finalità regionale comporta una modulazione delle intensità di aiuto all'interno della zona proposta in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE al fine di garantire un'intensità d'aiuto superiore a una regione, la Calabria, caratterizzata da una grave situazione socioeconomica e da una grave sottoccupazione: il suo PIL per abitante in SPA si eleva al 59,1 % della media comunitaria e il tasso di disoccupazione al 228,6 % della media comunitaria. Le regioni di livello II della NUTS, la Basilicata, la Campania, la Sardegna, la Sicilia e la Puglia, hanno un PIL per abitante relativamente comparabile (tra il 66,3 % e il 74,0 % della media comunitaria); le regioni Puglia e Sardegna, pur avendo un PIL

per abitante leggermente superiore a quello delle altre regioni (71,2 % della media comunitaria per la regione Puglia e 74,0 % della media comunitaria per la regione Sardegna), sono caratterizzate da due aspetti critici. L'aspetto critico della regione Puglia è legato agli avvenimenti d'instabilità politica e sociale dei Balcani che hanno determinato una situazione allarmante dovuta alla pericolosa esposizione geografica della regione. L'aspetto critico della regione Sardegna è legato ai disagi strutturali dovuti all'approvvigionamento limitato delle risorse idriche ed energetiche e al numero limitato delle terre utilizzabili. Inoltre è opportuno ricordare la considerevole riduzione dell'intensità d'aiuto di tali regioni rispetto a quella di cui hanno beneficiato fino al 31 dicembre 1999. Tenuto conto di quanto precede, questo aspetto della proposta italiana può essere considerato compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

24. La Commissione constata che le intensità di aiuto proposte per le piccole e medie imprese sono conformi al punto 4.9 degli orientamenti, che prevede la possibilità di concedere le maggiorazioni previste dal quadro normativo comunitario degli aiuti di Stato alle PMI (GU C 213 del 23.7.1996), cioè 15 punti percentuali al lordo nel caso delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

25. La Commissione constata inoltre che le regole di cumulo fissate al punto 4.18 degli orientamenti sono rispettate. Anche sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

3.2. Regioni proposte in base alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

26. Per quanto riguarda il massimale di popolazione, la Commissione constata che la proposta italiana di carta in base alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che riguarda il 10 % della popolazione nazionale, è conforme al punto 3.10 degli orientamenti e alla lettera della Commissione del 30 dicembre 1998 [SG(98) D/12386]. Sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

27. Conformemente al punto 3.10 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998), la Commissione osserva che le autorità italiane hanno notificato una metodologia, una unità statistica ed indicatori quantitativi al fine di determinare le regioni proposte in base alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

28. Per quanto riguarda gli indicatori, la Commissione constata che soddisfano le condizioni poste al punto 3.10.2 degli orientamenti in quanto:

- gli indicatori, semplici o composti, sono limitati a tre;
- sono obiettivi e pertinenti per l'esame della situazione socioeconomica delle regioni;

- si basano su serie statistiche che si riferiscono agli ultimi tre anni disponibili o derivano dall'ultimo sondaggio effettuato;
- sono creati da fonti statistiche affidabili.

29. Per quanto riguarda la conformità delle regioni proposte con le condizioni definite dagli orientamenti, è opportuno ricordare che il punto 3.10.3 di questi ultimi prevede che:

- a) «le regioni corrispondano al livello III della NUTS o, in circostanze debitamente giustificate, a una unità geografica omogenea differente; ogni singolo Stato membro può presentare un solo tipo di unità geografica».

Le autorità italiane propongono un'impostazione basata sui sistemi locali del lavoro. Il metodo utilizzato per la determinazione di tali SLL mira a effettuare una suddivisione del territorio italiano che prende in massima considerazione il flusso domicilio-lavoro all'interno di una unità geografica e si basa sui risultati del censimento del 1991. Il territorio italiano è stato suddiviso in 784 SLL. Si tratta di zone rilevanti dal punto di vista economico, caratterizzate dal fatto di far parte di un solo mercato del lavoro locale o di garantire una forte correlazione tra domicilio e luogo di lavoro. I SLL rappresentano zone economicamente e socialmente omogenee. Vengono utilizzati dal 1987 come unità di riferimento nelle politiche nazionali in materia di programmazione e sviluppo economico, di occupazione e di autonomie locali. Il SLL risponde all'intento della Commissione di evitare che il massimale di popolazione venga utilizzato per selezionare esclusivamente zone a densità di imprese senza tenere conto della popolazione che partecipa alla produzione e beneficia della creazione di ricchezza.

Il SLL, garantendo una correlazione fra il luogo di residenza e il luogo di lavoro, garantisce il rispetto dello spirito del trattato, che ammette deroghe al divieto di principio degli aiuti alle imprese, sancito dall'articolo 87, allo scopo di favorire lo sviluppo di talune regioni economiche.

- b) «Le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue devono formare zone compatte che comprendano almeno 100 000 abitanti ciascuna».

Tutte le zone proposte dall'Italia sono conformi al punto 3.10.3, terzo trattino, degli orientamenti.

- c) «Le regioni proposte devono presentare disparità significative (la metà dello scarto quadratico medio) rispetto alla media delle regioni dello Stato membro che rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base all'uno o all'altro indicatore utilizzato nel metodo».

Tutte le zone proposte dall'Italia sono conformi al punto 3.10.3, terzo trattino, degli orientamenti.

30. Per quanto riguarda le aree proposte ai sensi del punto 3.10.5 degli orientamenti, che istituisce l'ammissibilità ai fondi strutturali quale criterio di ammissibilità alla carta degli aiuti regionali, la Commissione constata in questa fase che esse non hanno ancora lo status di aree ammissibili all'obiettivo 2 dei fondi strutturali, considerata l'assenza, per il momento, di approvazione della carta fondi strutturali. Pertanto, la proposta di

tali zone alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in base al punto 3.10.5 degli orientamenti induce la Commissione a dubitare della compatibilità della misura italiana notificata con il trattato. A tale proposito, la Commissione precisa che l'ammissibilità all'obiettivo 2 non implica che tutte le aree considerate siano anche ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tali aree saranno inserite nella carta degli aiuti regionali solo nel caso in cui soddisfino le condizioni generali previste dagli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale e soprattutto se rispettano le condizioni minime relative alla popolazione e le condizioni di compattezza.

31. Per quanto riguarda le aree proposte in base al loro status di area ammissibile all'obiettivo 1 (phasing out) dei fondi strutturali e, conformemente al punto 3.10.5 degli orientamenti, è opportuno notare quanto segue:

- la Commissione prende nota del fatto che tutte queste aree sono incluse nella regione del livello II della NUTS in phasing out dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 dei fondi strutturali;
- conformemente al punto 3.10.3, secondo trattino, degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale, «le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue» formano zone «con almeno 100 000 abitanti ciascuna»;
- conformemente al punto 3.10.3, secondo trattino, degli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale, «le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue» formano «zone compatte». Infatti le parti di SLL della regione Molise presentano una correlazione tra luogo di residenza e luogo di lavoro. Tali parti di SLL rispondono quindi all'intento della Commissione di evitare che il massimale di popolazione venga utilizzato per selezionare esclusivamente zone a densità di imprese senza tenere conto della popolazione che partecipa alla produzione e beneficia della creazione di ricchezza.

32. Per quanto riguarda i massimali d'intensità degli aiuti per le aree proposte dalle autorità italiane, la Commissione ricorda che, conformemente alle disposizioni del punto 4.8 degli orientamenti e ad eccezione segnatamente delle regioni ultraperiferiche o a debole densità demografica, «il massimale degli aiuti a finalità regionale non deve superare il 20 % ESN in linea generale» né il 10 % ESN nelle regioni ammissibili all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), «che hanno al tempo stesso un PIL per abitante in SPA superiore e un tasso di disoccupazione inferiore alla rispettiva media comunitaria». Come comunicato alle autorità italiane con lettera SG(98) D/12398 del 30 dicembre 1998 relativa alla revisione dei massimali nazionali di copertura degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006, i SLL proposti nelle regioni Abruzzo e Molise, per i quali è proposta un'intensità di aiuto del 20 % ESN, non sono soggetti a detto massimale del 10 % ESN.

33. La Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le intensità di aiuto delle aree proposte nelle regioni Abruzzo e Molise sono del 20 % ESN, del fatto che tali due regioni nella fase precedente di programmazione erano zone obiettivo 1 dei fondi strutturali, e che le intensità delle altre zone proposte si elevano all'8 %, le suddette intensità sono modulate «in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali relativi, valutati in un contesto comunitaria», conformemente al punto 4.8 degli orientamenti. Tenuto conto di quanto precede, tale aspetto della proposta italiana può essere considerato compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

34. La Commissione constata che le intensità di aiuto proposte per le piccole e medie imprese sono conformi al punto 4.9 degli orientamenti, che prevede la possibilità di concedere i supplementi previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (GU C 213 del 23.7.1996), cioè 10 punti percentuali al lordo nel caso delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

35. La Commissione constata, infine, che le regole di cumulo fissate dal punto 4.18 degli orientamenti sono rispettate. Anche sotto tale aspetto la proposta italiana può essere considerata compatibile con le disposizioni in materia degli orientamenti.

4. Conclusione

36. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha deciso, nell'ambito dall'articolo 87 del trattato CE di non sollevare obiezioni rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE che considera compatibile con il trattato CE.

37. Invece le informazioni di cui dispone non consentono alla Commissione di giudicare, allo stato attuale, la parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE compatibile con il trattato CE.

38. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le sue osservazioni e a fornire ogni informazione utile in base alla valutazione della parte della misura interessata entro un mese dalla data di ricezione della presente.

39. La Commissione fa presente all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio prevede che ogni aiuto concesso illegalmente può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

ALLEGATO A

ELENCO DEI SLL PROPOSTI INTEGRALMENTE

CODSLL	SLL		
001	AVIGLIANA	065	CHIAVARI
005	CIRIÉ	069	SESTRI LEVANTE
006	IVREA	010	VILLAR PEROSA
007	PINEROLO	090	DESIO
008	RIVAROLO CANAVESE	072	GALLARATE
071	BUSTO ARSIZIO	214	ESTE
324	CARRARA	216	MONTAGNANA
325	MASSA	313	ASCOLI PICENO
328	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	314	COMUNANZA
343	PIOMBINO	320	OFFIDA
373	ROCCASTRADA	327	BARGA
404	VELLETRI	339	PRATO
406	CASTELFORTE	348	POMARANZE
2407	CORI	405	APRILIA
410	LATINA	489	CASTILENTI
411	PRIVERNO	490	GIULIANOVA
415	FROSINONE	492	TERAMO
416	SORA	493	MANOPPELLO
488	ATRI	494	PENNE
491	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	497	CASOLI
496	POPOLI	500	GUARDIAGRELE
498	CHIETI	504	VASTO
510	TERMOLI	295	FABRIANO
776	FROSOLONE	299	SASSOFERRATO
777	ISERNIA	177	CASTAGNARO
778	VENAFRO	501	LANCIANO

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI SLL PROPOSTI PARZIALMENTE

SLL	LABEL		
230	Gorizia	384	Spoletto
231	Monfalcone	378	Foligno
232	Trieste	379	Gualdo Tadino
		389	Terni
223	Trecenta		
209	Cavarzere	302	Camerino
212	Venezia		
218	Adria	503	Perano
219	Badia Polesine	505	Villa Santa Maria
180	Legnago		
221	Porto Tolle	413	Cassino
		070	La Spezia
265	Comacchio		
266	Copparo	009	Torino
267	Ferrara		
270	Ravenna	775	Agnone
		506	Campobasso
		507	Casacalenda
323	Aulla	483	Castel di Sangro
334	San Marcello Pistoiese	509	Santa Croce di Magliano
368	Follonica	511	Trivento»